

STATUTO

CIAOMIND S.B. S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COMO CO VIA VANDELLI 20

Numero REA: CO - 431951

Codice fiscale: 04260950136

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-12-2025 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 34366/20349 DI REPERTORIO		
STATUTO		
Denominazione - Sede - Durata - Oggetto		
Articolo 1		
E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione		
"Ciaomind S.B. s.r.l."		
Articolo 2		
La società ha sede in Como.		
L'organo amministrativo può istituire e sopprimere, ovunque creda, in Italia e		
all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate, nonché de-		
liberare di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; in tale ul-		
tima ipotesi l'organo Amministrativo dovrà darne comunicazione nella prima riunione		
successiva dei soci.		
Compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie o il		
trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.		
Articolo 3		
La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacin-		
quanta).		
La società opera in via stabile in settori di utilità sociale, in particolare nei settori		
dell'educazione, istruzione, formazione, tutela e valorizzazione del patrimonio cultu-		
rale e dell'inclusione sociale mediante strumenti tecnologici avanzati, ai sensi dell'art.		
2 del D.Lgs. 155/2006.		
La società persegue finalità di interesse generale e di utilità sociale, migliorando		
l'accesso alla cultura e alla conoscenza attraverso soluzioni digitali innovative.		

Articolo 4		
La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:		
sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto va-		
lore tecnologico, con particolare riferimento alla creazione, gestione ed implementa-		
zione di piattaforme digitali basate su Intelligenza Artificiale (AI), "Internet of Things"		
(IoT), sistemi di scansione 3D e tecnologie "blockchain" applicate alla digitalizzazio-		
ne, valorizzazione, fruizione e protezione del patrimonio culturale, artistico ed artigia-		
nale, con particolare attenzione all'accessibilità culturale, inclusione sociale ed edu-		
cazione digitale.		
In particolare la società potrà:		
realizzare piattaforme integrate che permettono la riproduzione digitale inte-		
rattiva di beni culturali, opere d'arte e manufatti artistici ed artigianali, favo-		
rendone la conservazione, la tutela e l'accesso globale;		
sviluppare sistemi basati su AI e scansione 3D per l'analisi, la mappatura, la		
catalogazione e la ricostruzione virtuale di beni culturali e risorse artistiche;		
implementare soluzioni IoT per il monitoraggio in tempo reale di beni e risor-		
se culturali;		
fornire servizi avanzati di gestione dei diritti, proprietà intellettuale e tracciabi-		
lità tramite "blockchain";		
creare ecosistemi digitali per la valorizzazione, fruizione e monetizzazione		
del patrimonio culturale, inclusa la realizzazione di percorsi educativi, mostre		
virtuali e programmi di cooperazione internazionale.		
La società - in quanto startup innovativa a vocazione sociale - persegue finalità di in-		
teresse generale, operando in via esclusiva nei settori:		
educazione, istruzione e formazione mediante tecnologie innovative applica-		

	te alla cultura;	
	tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;	
	promozione dell'inclusione sociale, migliorando l'accesso alla cultura per	
	persone fragili, studenti, anziani, comunità svantaggiate;	
	benefici sociali derivanti dalla digitalizzazione del patrimonio storico-artistico	
	e dalla diffusione della conoscenza;	
	promozione della cooperazione culturale internazionale, in particolare nei	
	rapporti Europa-Cina.	
	La società si impegna a misurare annualmente l'impatto sociale generato, secondo	
	indicatori quali: accessibilità culturale, partecipazione, benefici educativi, territori	
	coinvolti, riduzione delle barriere linguistiche/culturali tramite tecnologie AI.	
	La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari ed industriali	
	che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungi-	
	mento dell'oggetto sociale; potrà - in via non prevalente e non nei confronti del pub-	
	blico - compiere le operazioni finanziarie e mobiliari che saranno ritenute necessarie	
	od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, assumere interessenze e parteci-	
	pazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque con-	
	nesso al proprio (sia direttamente che indirettamente), nonché prestare fidejussioni e	
	garanzie anche ipotecarie a favore dei soci ed anche a favore di terzi.	
	Tutte le attività di cui sopra debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme	
	che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività	
	riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.	
	Finalità di vocazione sociale	
	Articolo 4-bis	
	La società, quale "startup" innovativa a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25	

comma IV del D.L. 179/2012, perseguendo finalità di interesse generale opera nei settori dell'educazione, istruzione, formazione, valorizzazione del patrimonio culturale, inclusione sociale e diffusione della conoscenza tramite strumenti tecnologici avanzati.

Essa orienta la propria attività alla creazione di benefici sociali, culturali ed educativi, garantendo accessibilità, inclusione e diffusione della conoscenza mediante soluzioni digitali innovative.

Relazione annuale di impatto sociale

Articolo 4-ter

La società redige annualmente una relazione sull'impatto sociale generato dalle proprie attività, descrivendo

* obiettivi sociali perseguiti

* indicatori utilizzati

* risultati ottenuti

* benefici per la collettività.

La relazione è depositata presso il competente Registro delle Imprese e pubblicata sul sito "internet" della società.

Capitale

Articolo 5

Il capitale sociale è di euro 10.000 (diecimila).

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi

tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter codice civile, è possibile - con deliberazione adottata con le maggioranze previste dal presente statuto per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto - attuare gli aumenti del capitale anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 codice civile.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482 bis comma secondo codice civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata.

La società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Salva diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Domicilio

Articolo 6

Il domicilio dei soci, degli amministratori e del sindaco, se nominato, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali [o quello eventualmente comunicato mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica inviati rispettivamente presso la sede legale, il numero fax o l'indirizzo di posta elettronica della società, nelle quali ipotesi l'efficacia dell'elezione di domicilio si ha purché consti l'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del destinatario] e - in ogni caso - dal Registro delle Imprese presso cui è iscritta la società.

Trasferimento delle partecipazioni

Articolo 7

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Le partecipazioni sociali sono divisibili.

In ogni caso di trasferimento a qualsiasi titolo delle partecipazioni per atto tra vivi, ai soci regolarmente iscritti al libro dei soci e comunque, in mancanza di esso, a quelli risultanti tali in base ad atto regolarmente iscritto presso il competente Registro delle Imprese spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto, il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica inviati al domicilio eletto da ciascuno di essi, in conformità al precedente articolo 6, la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono, a pena di decadenza, esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica spediti che devono pervenire al domicilio del socio offerente non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento dell'offerta di prelazione.

L'efficacia delle comunicazioni a mezzo fax o posta elettronica si ha purché consti l'avvenuta ricezione delle stesse da parte del destinatario.

Il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale. Ove taluno dei soci rinunciasse o non esercitasse nel termine, in tutto o in parte, il diritto di prelazione, questo si accresce agli altri soci

	che intendono esercitarlo ed in via fra loro proporzionale.	
	In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corri-	
	spettivo sia diverso dal denaro o, qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da	
	uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la	
	volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle	
	parti di comune accordo tra loro.	
	Ove non venisse raggiunto alcun accordo, il prezzo della cessione sarà determinato	
	da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la socie-	
	tà ha la propria sede legale su istanza della parte più diligente, con le modalità più	
	oltre previste per la determinazione del valore della partecipazione del socio rece-	
	dente.	
	In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo ed il pagamento del	
	corrispettivo dovuto (come sopra determinato) devono avvenire nei medesimi termini	
	indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente e, in mancanza	
	di indicazione di un termine, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla defini-	
	zione delle procedure sopra previste.	
	Nel caso in cui la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati e per la tota-	
	lità della partecipazione offerta, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera par-	
	tecipazione all'acquirente e per il prezzo ed alle condizioni indicati nella sua comuni-	
	cazione, a meno che intenda invece accettare l'esercizio della prelazione limitato ad	
	una parte soltanto della partecipazione.	
	Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda pro-	
	prietà o l'usufrutto della partecipazione e, nel caso in cui, la quota sia detenuta da	
	una società o da un ente pluripersonale, spetta anche in caso di mutamento totale o	
	parziale della compagine sociale a seguito di cessione di quote, fusione e scissione;	

	il diritto di prelazione non spetta per il caso di pegno, fermo in tal caso il disposto de-	
	gli articoli 2471 e 2471-bis codice civile, nonché di intestazione a società fiduciaria	
	della partecipazione o di reintestazione della medesima a favore dell'originario pro-	
	prietario.	
	Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto,	
	l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, se istituito e, in ogni	
	caso, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non	
	potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società; in ogni caso l'acquirente	
	della quota che abbia iscritto l'atto di acquisto della quota in violazione del patto di	
	prelazione è escluso dalla società a norma dell'articolo 8 dello statuto.	
	Il trasferimento della partecipazione "mortis causa", sia a titolo particolare che uni-	
	versale, è disciplinato dagli articoli 2284 e 2289 codice civile.	
	La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e pre-	
	cisazioni:	
	- la società potrà essere continuata con uno, più o tutti gli aventi causa dal defunto;	
	- le decisioni circa la continuazione della società con gli aventi causa dal socio defun-	
	to dovranno essere assunte dai soci superstiti entro centoventi giorni dall'avvenuto	
	decesso con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capita-	
	le sociale detenuto dai soci superstiti;	
	- nel caso in cui i soci superstiti non consentano il trasferimento "mortis causa" della	
	quota o di parte di essa, gli aventi causa dal socio defunto hanno diritto alla liquida-	
	zione della quota di loro spettanza ai sensi dell'articolo 2473 codice civile e del pre-	
	sente statuto.	
	Recesso ed esclusione	
	Articolo 8	

Recesso

I soci hanno diritto di recedere dalla società nei casi previsti dall'articolo 2473 codice civile, dal presente statuto ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso o, se non prevista, dalla trascrizione della stessa nel libro delle decisioni dei soci, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e del valore nominale delle partecipazioni al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, questo può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla conoscenza di tale fatto da parte del socio o degli aventi causa dal socio defunto.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

La dichiarazione di recesso è efficace decorsi novanta giorni dalla data in cui la lettera raccomandata predetta giunge all'indirizzo della sede legale della società: se in questo lasso temporale venga eccepita l'illegittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio al riguardo, l'efficacia della dichiarazione di recesso resta sospesa fino alla definizione di tale giudizio.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci, se istituito e, comunque, deve esserne data pubblicità mediante iscrizione presso il competente Registro Imprese.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Esclusione

Potrà essere escluso dalla società il socio che:

1) sia stato dichiarato interdetto, inabilitato o sia stato condannato ad una pena che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;

2) sia stato dichiarato fallito;

3) abbia acquisito a qualsiasi titolo la partecipazione sociale in violazione della clausola di prelazione del presente statuto.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, non computandosi nel quorum costitutivo e deliberativo la quota di partecipazione al capitale del socio la cui esclusione deve essere deliberata.

L'organo amministrativo provvederà a comunicare con lettera A.R. al socio escluso la relativa deliberazione assembleare, ove quest'ultimo non abbia assistito all'assemblea stessa.

La deliberazione di esclusione è immediatamente esecutiva.

Liquidazione delle partecipazioni

Articolo 9

Per i casi in cui debba procedersi alla determinazione del valore effettivo della partecipazione o dei diritti oggetto di liquidazione, le partecipazioni saranno rimborsate - nel rispetto di eventuali leggi speciali - al socio od ai suoi aventi causa in proporzione al patrimonio sociale in conformità al disposto dell'articolo 2473 codice civile.

La stessa procedura ed i medesimi criteri dettati dall'articolo 2473 codice civile dovranno essere seguiti nel caso di determinazione del prezzo di cessione della parte-

cipazione ai sensi del precedente articolo 7.

Assemblea dei soci

Articolo 10

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'articolo 2479-*bis* del codice civile e di quanto disposto dal presente statuto.

Articolo 11

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci, se istituito, e che risultino tali in base ad un atto regolarmente iscritto presso il competente Registro delle Imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 12

L'assemblea dei soci deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Sindaco, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da constarsi dall'organo amministrativo, lo richiedessero, l'Assemblea annuale potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La convocazione può essere effettuata mediante lettera raccomandata, fax o posta

elettronica spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Libro Soci, se istituito, o in quello risultante da competente Registro delle Imprese, o in quello successivamente comunicato alla società a norma di statuto.

La convocazione effettuata a mezzo fax (o posta elettronica) deve essere inviata al numero di utenza fax (o all'indirizzo di posta elettronica) indicato dal socio nel Libro Soci o risultante dal competente Registro delle Imprese, e presso il quale si intende a tal fine, e per i rapporti con la società, eletto domicilio speciale da parte dello stesso.

L'efficacia della convocazione a mezzo fax o posta elettronica si ha purché consti l'avvenuta ricezione della stessa da parte del destinatario.

I soci che non intendano indicare un'utenza fax o un indirizzo di posta elettronica, o revochino l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e il sindaco, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 13

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione e - in caso di assenza o di impedimento di questi - dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento

	dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio; la nomina del segretario non è necessaria qualora il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.	
	L'assemblea dei soci ha la facoltà di tenere le proprie riunioni in video conferenza con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, che sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, e che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire; verificandosi le suddette condizioni, la riunione si considera svolta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il soggetto verbalizzante.	
	Articolo 14	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.	
	Nella delega - che non può essere conferita che per una singola assemblea - deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sostituzione.	
	Articolo 15	

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 13.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 16

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea; l'assemblea delibera invece con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale per le decisioni inerenti:

- a) alle modificazioni dello statuto;
- b) ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- c) ad operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Amministrazione

Articolo 17

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da due a cinque membri oppure da due o più amministratori con

poteri disgiunti o congiunti, secondo quanto delibererà di volta in volta l'Assemblea all'atto della nomina.

Gli amministratori possono anche non essere soci e sono rieleggibili; essi durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della loro nomina o sino a revoca o dimissioni.

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione adottata collegialmente ed approvata dal Sindaco, se nominato, purché la maggioranza dei consiglieri in carica sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Se cessa dalla carica la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, decade l'intero organo amministrativo e i soci devono provvedere alla sua integrale sostituzione.

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da due membri, in caso di dimissioni o cessazione per qualsiasi causa di uno dei consiglieri si intende decaduto l'intero Consiglio.

Articolo 18

Salvo diversa determinazione dell'Assemblea dei soci all'atto della nomina, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza alcuna limitazione, fatta solo eccezione per i poteri che sono dalla legge riservati all'Assemblea.

Articolo 19

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e può delegare le proprie funzioni ad uno o più membri, determinandone i poteri quali Amministratori Delegati, se non sono già stati nominati dall'Assemblea.

L'Amministratore Unico ed il Consiglio di Amministrazione possono inoltre nominare

	procuratori per determinati atti o categorie di atti, direttori generali, amministrativi e	
	tecnici, determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni.	
	Articolo 20	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza	
	od impedimento, dal Consigliere più anziano di età, nella sede sociale o altrove in	
	Italia, mediante lettera raccomandata spedita ai componenti il Consiglio stesso e al	
	Sindaco, se nominato, almeno cinque giorni prima della data fissata e, in caso di ur-	
	genza, con telegramma o fax o avviso a mezzo posta elettronica (purché in tali ipo-	
	tesi consti l'avvenuta ricezione dell'avviso) spedito almeno due giorni prima della da-	
	ta fissata per la riunione.	
	Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale	
	convocazione quando intervengano tutti i Consiglieri e il Sindaco, se nominato.	
	Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti in carica	
	e a maggioranza dei voti dei presenti: il voto non può essere dato per rappresentan-	
	za né per corrispondenza.	
	Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da verbale da trascriversi sull'ap-	
	posito Libro sociale, sotto la responsabilità del Presidente e a cura del Segretario,	
	nominato volta per volta dai presenti anche tra le persone estranee alla società e al	
	Consiglio.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di tenere le proprie riunioni in video con-	
	ferenza, purché risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli	
	stessi di intervenire attivamente al dibattito in tempo reale; verificandosi tali requisiti il	
	Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presiden-	
	te e dove deve pure trovarsi il segretario per la stesura del verbale.	
	Articolo 21	

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono il consiglio di amministrazione, a ciascuno degli amministratori così nominati spetta la rappresentanza generale della società; l'esercizio di tale potere in via disgiuntiva o congiuntiva è determinato in capo ai singoli amministratori dalla deliberazione di nomina.

In caso di omessa determinazione, l'esercizio del potere di rappresentanza si intende disgiuntivo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato possono compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, nonché quelli di straordinaria amministrazione che risultano dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22

All'Amministratore Unico ed ai Consiglieri di amministrazione potrà essere assegnato un emolumento annuo che verrà determinato dall'Assemblea dei soci, nonché un trattamento di fine mandato (da corrispondersi anche a mezzo polizze) commisurato alla durata dello stesso e determinato sempre dall'Assemblea, il tutto peraltro nel rispetto della normativa e dei divieti previsti con riguardo alle "startup" innovative a vocazione sociale.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 codice civile.

Sindaco e revisore legale dei conti

Articolo 23

Nei casi in cui è obbligatorio ovvero qualora se ne ravvisi l'opportunità, l'assemblea dei soci provvede alla nomina di un Sindaco o di un Collegio Sindacale, al quale sono attribuite le competenze e i poteri di legge.

L'assemblea dei soci può demandare la revisione legale dei conti ad un revisore.

Diritti dei Soci non Amministratori

Articolo 24

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Bilancio e utili

Articolo 25

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da imputare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salva diversa decisione dei soci e fermo in ogni caso il rispetto delle norme di legge applicabili in materia di "startup" innovativa a vocazione sociale (in relazione ai divieti di distribuzione per sostenere la crescita iniziale dell'impresa).

Scioglimento e liquidazione

Articolo 26

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Clausola compromissoria

Articolo 27

Ogni eventuale controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle non compromettibili in arbitri, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina: il medesimo deciderà in via irrituale secondo equità, restando fin da ora irrevocabilmente stabilito che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Articolo 28

Firmato Zhiyuan Cheng

Firmato Huanying Huang

Firmato PIERO MARIN - NOTAIO (sigillo)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.LGS. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Milano, li 5 dicembre 2025